



RICORSO PRESENTATO DALLA SOCIETA' MADAGASCAR IN MERITO ALLA GARA MADAGASCAR-ETIOPIA DELL' 8/6/2026 (TORNEO COPPA DEL MONDO 2026)

RILEVATO DI FATTO (MOTIVO DELLA CONTESTAZIONE)

Con reclamo ritualmente proposto, la società Madagascar ha contestato la regolarità della gara in oggetto.

La reclamante ha precisato di non contestare la validità tecnica della seconda rete realizzata dalla società Etiopia, né ha sostenuto che la stessa dovesse essere annullata.

Oggetto del reclamo è esclusivamente la procedura che, secondo la ricostruzione della reclamante, avrebbe condotto l'ufficiale di gara alla convalida della rete.

In particolare, la società Madagascar ha sostenuto che l'arbitro, dopo una iniziale diversa valutazione dell'episodio, avrebbe modificato la propria decisione a seguito della visione di un filmato registrato da soggetti presenti all'incontro, avvalendosi pertanto di un supporto tecnologico non previsto dalle Norme di Partecipazione.

Sulla base di tali presupposti, la reclamante ha chiesto la non omologazione della gara e la ripetizione dell'incontro.

CONTRODEDUZIONI DELLA SOCIETA' RESISTENTE

La società Etiopia ha osservato che la decisione finale relativa all'episodio contestato è stata assunta autonomamente dall'ufficiale di gara sulla base delle proprie valutazioni e a seguito delle verifiche effettuate sul terreno di gioco.

La resistente ha precisato che la successiva visione del filmato non avrebbe avuto alcun incidenza sulla decisione arbitrale finale, già maturata prima della visualizzazione delle immagini.

ANALISI DEGLI ATTI E DELLE VERIFICHE ISTRUTTORIE

Dall'esame del referto arbitrale, dei supplementi richiesti all'ufficiale di gara, delle controdeduzioni della società resistente e della documentazione video prodotta dalla reclamante emerge che l'episodio oggetto di contestazione riguarda la seconda rete realizzata dalla società Etiopia.

Nel rapporto di gara e nei successivi supplementi l'ufficiale di gara riferisce di avere ritenuto necessario verificare personalmente lo stato della rete della porta al fine di accertare l'eventuale presenza di aperture o anomalie che potessero avere inciso sulla valutazione dell'azione.

L'ufficiale di gara riferisce altresì che la decisione finale relativa all'episodio è stata assunta esclusivamente sulla base delle proprie valutazioni e che la successiva visione di un filmato registrato da soggetti presenti all'incontro non ha avuto alcuna incidenza sulla decisione già assunta.

La documentazione video prodotta dalla società reclamante documentava esclusivamente una **fase parziale dell'episodio** e non consente di ricostruire integralmente la successione degli eventi successivi né le circostanze nelle quali è maturata la decisione finale dell'ufficiale di gara.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Ai sensi degli artt. 11, 11 bis e 121 del Regolamento, il referto arbitrale e gli eventuali supplementi richiesti all'ufficiale di gara costituiscono **fonte privilegiata di prova** in ordine ai fatti ed alle circostanze verificatesi nel corso della gara.

L'accoglimento del reclamo presuppone la **dimostrazione dell'irregolarità** denunciata mediante **elementi probatori concreti ed oggettivi**.

VALUTAZIONE DISCIPLINARE

Come espressamente chiarito dalla stessa reclamante, la contestazione non riguarda la regolarità della rete realizzata dalla società Etiopia, bensì le modalità con le quali l'ufficiale di gara sarebbe giunto alla decisione finale di convalidarla.

L'assunto centrale del reclamo consiste nella tesi secondo cui l'arbitro avrebbe modificato la propria decisione a seguito della visione di un filmato registrato da soggetti presenti all'incontro, utilizzando quindi un supporto tecnologico non consentito.

Tale circostanza non trova tuttavia riscontro negli elementi probatori acquisiti.

La documentazione prodotta dalla reclamante non consente infatti di accertare che la decisione finale dell'ufficiale di gara sia stata determinata dalla visione del filmato, limitandosi a documentare una **fase parziale dell'episodio** senza ricostruire gli eventi successivi.

Gli elementi acquisiti nel corso del procedimento non hanno consentito di individuare riscontri oggettivi idonei a confermare la ricostruzione prospettata dalla reclamante.

Al contrario, il rapporto arbitrale ed i successivi supplementi affermano in modo univoco che la decisione finale relativa all'episodio era già stata assunta prima della visualizzazione delle immagini e che tale visione non ha avuto alcuna incidenza sul processo decisionale dell'ufficiale di gara.

Pertanto, pur prendendo atto delle osservazioni formulate dalla reclamante, **non risulta acquisita alcuna prova idonea** a dimostrare che la decisione arbitrale sia stata modificata o influenzata dalla consultazione del video.

In assenza di elementi oggettivi di segno contrario, tali risultanze non possono essere superate.

Ne consegue che l'irregolarità denunciata non risulta dimostrata.

DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo

- respinge il reclamo presentato dalla società Madagascar;
- conferma il risultato conseguito sul campo di Madagascar – Etiopia (2-5);
- dispone l'omologazione della gara;
- dispone l'incameramento della tassa reclamo.

CALCIO LIGURIA S.S.D. a R.L.

Giudice Sportivo

Genova, 10 Giugno 2026